



COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

IL SINDACO

In attuazione dell'Ordinanza Sindacale n. 10 del 1.06.2018

AVVERTE

Tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni e a qualsiasi uso destinati e a chiunque ne abbia la disponibilità di aree incolte o inedificate, cortili, giardini e aree di pertinenza, prospicienti su vie, aree pubbliche situate all'interno del centro urbano di provvedere agli interventi di pulizia, di seguito elencati, affinché gli stessi mantengano un aspetto decoroso ed ordinato e comunque ogni qualvolta ritenuto pregiudizievole per l'incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti:

- 1) **Tagli erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali, insetti nocivi e parassiti e che rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;**
- 2) **Regolazione delle siepi, taglio dei rami delle alberature e piante che protendono sul suolo pubblico e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade pubbliche ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale e non coprire la segnaletica stradale;**

In caso di mancato adempimento alle disposizioni della suddetta ordinanza, l'Amministrazione Comunale provvederà ad intimare agli stessi l'adempimento a provvedere, entro un termine massimo di 10 (dieci) giorni solari a decorrere dall'avvenuta notifica; sempre che il fatto non costituisca reato, la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto entro i suddetti termini, comporterà l'esecuzione d'ufficio dei suddetti interventi di pulizia, **ricorrendo, ove necessario, all'assistenza della Forza Pubblica**, con l'addebito di tutte le spese sostenute dal Comune a carico del contravventore, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 C.P. da parte delle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti.

I trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato contemplato dal Codice Penale (art. 650 C.P.) o da leggi e regolamenti dello stato, saranno puniti a norma dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 con l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con un'oblazione pari al doppio del minimo**, così come integrato dal D.L. 31.03.2003, n. 50 convertito con legge 20.05.2003, n. 116;

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.



IL SINDACO
(f.to Dott. Andrea DI FABRIZIO)